

REGOLAMENTO (CE) N. 98/98 DELLA COMMISSIONE**del 14 gennaio 1998**

in ordine al regolamento (CE) n. 1218/96 relativo all'esonero parziale dal dazio all'importazione, per alcuni prodotti del settore cerealicolo, previsto dagli accordi tra la Comunità europea e la Repubblica di Polonia, la Repubblica di Ungheria, la Repubblica ceca, la Repubblica slovacca, la Repubblica di Bulgaria e la Romania

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 923/96 della Commissione ⁽²⁾ in particolare l'articolo 9,
considerando che il regolamento (CE) n. 1218/96 della Commissione, del 28 giugno 1996, relativo all'esonero parziale dal dazio all'importazione, per alcuni prodotti del settore cerealicolo, previsto dagli accordi tra la Comunità europea e la Repubblica di Polonia, la Repubblica di Ungheria, la Repubblica ceca, la Repubblica slovacca, la Repubblica di Bulgaria e la Romania ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) 32/98 ⁽⁴⁾, ha fissato in particolare i quantitativi d'orzo e di frumento tenero originari delle repubbliche ceca e slovacca e della Repubblica di Ungheria che possono beneficiare di un accesso preferenziale in virtù dell'accordo interinale concluso con tali paesi;
considerando che la Commissione è tenuta a fissare un coefficiente unico di riduzione dei quantitativi per i quali sono stati chiesti titoli di importazione qualora essi supe-

rino il contingente annuo; che le domande di titolo presentate il 12 gennaio 1998 per l'importazione di frumento in provenienza dalla Repubblica di Ungheria vertono su 29 749 560 tonnellate mentre il quantitativo massimo che può essere importato con il beneficio di un dazio ridotto dell'80 % è pari a 140 960 tonnellate,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le domande di titoli per l'importazione a dazio ridotto dell'80 %, nel quadro del contingente relativo alla Repubblica di Ungheria di cui al regolamento (CE) n. 1218/96, presentate il 12 gennaio 1998 per il frumento tenero e il frumento duro di cui ai codici NC 1001 90 99 e 1001 10 00, e trasmesse alla Commissione, sono accolte previa applicazione ai quantitativi in esse indicati di un coefficiente pari a 0,00473822.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 15 gennaio 1998.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 gennaio 1998.

Per la Commissione
Franz FISCHLER
Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 181 dell'1. 7. 1992, pag. 21.

⁽²⁾ GU L 126 del 24. 5. 1996, pag. 37.

⁽³⁾ GU L 161 del 29. 6. 1996, pag. 51.

⁽⁴⁾ GU L 5 del 9. 1. 1998, pag. 4.